



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

***CONTRATTO TIPO***

***IN MATERIA DI SUBFORNITURE INDUSTRIALI***

**CONTRATTO TIPO**  
**IN MATERIA DI SUBFORNITURE INDUSTRIALI**

**CONTRATTO**

*tra*

la società ALFA, con sede in ... capitale sociale L. ... iscritta al Tribunale di ... Reg. Soc. ... partita IVA ... in persona del legale rappresentante ...

*e*

la società BETA ... con sede in ... capitale sociale L. ... iscritta al Tribunale di ... Reg. Soc. n. ... partita IVA ... in persona del suo legale rappresentante ...

PREMESSE

- a) La società ALFA opera in Italia (altro) nel settore del ..., svolgendo attività di ... (ogni altra informazione utile)
- b) La società BETA opera in Italia (altro) nel settore del ..., svolgendo attività di ... (ogni altra informazione utile).

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto, l'impresa BETA (subfornitore) si impegna, nei confronti della impresa ALFA (committente):

- ad effettuare lavorazioni su .....consistenti nel ...
- a fornire all'impresa B ... (prodotti o servizi: specificare)

in conformità alle specifiche tecniche (progetti esecutivi/ conoscenze tecniche e tecnologiche/ modelli/ prototipi<sup>1</sup>) forniti dalla impresa ALFA come dettagliatamente descritti nell'allegato A, costituente parte integrante del presente accordo.

---

<sup>1</sup> Specificare la voce relativa

Il bene (il servizio) oggetto del presente contratto dovrà corrispondere ai requisiti ed alle caratteristiche costruttive / funzionali ed alle norme tecniche dettagliatamente specificate nell'allegato B<sup>2</sup>, costituente parte integrante del presente accordo.

I singoli ordinativi dovranno essere inviati da ALFA a BETA in forma scritta, ed avranno ad oggetto ...

## 2. SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE

Le informazioni tecniche che ALFA comunichi o metta a disposizione di BETA per l'esecuzione del contratto, per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo e, comunque, la produzione di prototipi e attrezzature restano di esclusiva proprietà di ALFA e potranno essere utilizzati da BETA esclusivamente per la esecuzione del presente contratto. In relazione a tali informazioni la società BETA è tenuta:

- a) ad utilizzarle esclusivamente per gli scopi cui sono preordinate ed a custodirle con la diligenza dell'accorto professionista;
- b) a mantenere la riservatezza;
- c) a non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da ALFA e a non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; a non domandare brevetti o altri titoli di privativa se non su autorizzazione o accordo scritto con ALFA;
- d) a non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, beni prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
- e) ad imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente previsione rispetto a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato per iscritto da ALFA a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito della esecuzione del contratto.

Per informazione tecnica deve intendersi qualunque tipo di informazione e/o documentazione tecnica ovvero tecnologica così come qualunque modello e/o campione forniti e, comunque, comunicati, da ALFA a BETA.

La società ALFA sarà esclusiva responsabile nei confronti dei terzi delle specifiche comunicate al subfornitore BETA, nonché di eventuali vizi dei materiali o degli attrezzi forniti per la esecuzione del contratto al subfornitore, salvo che il subfornitore abbia omesso di comunicare tempestivamente ad ALFA i vizi dei

---

<sup>2</sup> N.B. nel caso in cui il subfornitore debba eseguire la commessa sulla base di norme tecniche che non siano di uso comune oppure che non siano oggetto di norma di legge o regolamento, queste debbono essere allegate in copia al contratto.

materiali e degli attrezzi suddetti dei quali sia venuto a conoscenza, ovvero dei quali sarebbe dovuto venire a conoscenza mediante un contegno di media diligenza.

La società BETA risponderà rispetto ad ALFA ed ai terzi della corretta esecuzione del contratto secondo le specifiche tecniche ed a regola d'arte. Essa non potrà essere ritenuta responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente purché li abbia tempestivamente segnalati alla società ALFA.

### 3. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA E DI COLLAUDO

L'esito positivo del collaudo è condizione per l'efficace decorso dei termini di pagamento di cui al punto 7.

### 4. TERMINI DI CONTESTAZIONE IN MERITO ALLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura dovranno essere sollevate dal committente:

- (*opzione a*) entro il termine di cui all'art. 1667 comma 2° c.c. (sessanta giorni dalla scoperta della difformità o vizio)<sup>3</sup>.

- (*opzione b*) entro il termine di cui all'art. 1495 c.c. (otto giorni dalla scoperta della difformità o vizio)<sup>4</sup>.

### 5. QUANTITÀ E TEMPI DELLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La società BETA eseguirà il contratto secondo i tempi ed i quantitativi minimi e massimi indicati nell'allegato C (documento di programmazione). Tuttavia, la società committente ALFA ha facoltà di precisare, con preavviso scritto di ... giorni, le quantità da produrre entro il limite del ... % della quantità originariamente pattuita, salva facoltà per il subfornitore di accettare variazioni in percentuale superiore. La società committente ALFA ha altresì facoltà di precisare, con un preavviso scritto di ... giorni, i tempi di esecuzione della fornitura entro i seguenti limiti:

....

---

<sup>3</sup> Tale opzione è possibile nel caso in cui il contratto di subfornitura corrisponda allo schema dell'appalto

<sup>4</sup> Tale opzione è possibile nel caso in cui il contratto di subfornitura corrisponda allo schema della vendita

In ogni caso, qualora le suddette variazioni comportino un incremento dei costi per la società subfornitrice BETA, quest'ultima avrà diritto ad un adeguamento del corrispettivo. Allo stesso modo, la società subfornitrice BETA avrà parimenti diritto all'adeguamento del corrispettivo per ogni altra modifica o variante richiesta dal committente che comporti incrementi dei costi.

#### 6. CESSIONE DEI CREDITI

Dovrà essere considerata invalida qualunque pattuizione tra le parti mediante la quale si vieti la cessione di crediti, ivi compresa la cessione di crediti in favore di società di *factoring*

#### 7. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

L'impresa BETA si obbliga a corrispondere all'impresa ALFA le somme indicate nell'allegato D<sup>5</sup> alla scadenza di ... giorni dalla consegna dell'opera (del servizio)<sup>6</sup>.

#### 8. SUBCOMMESSA

Qualora il subfornitore intenda subcommettere componenti o lavori oggetto del contratto di subfornitura con la società ALFA dovrà richiedere preventivamente l'esplicita autorizzazione scritta della società ALFA nel caso in cui la subcommessa abbia ad oggetto più del ... % del valore complessivo della prestazione dedotta nel contratto principale<sup>7</sup>.

In caso di subcommessa ai sensi della precedente disposizione, ed in deroga alla clausola 2 lett. c) del presente contratto, BETA potrà fornire al sub-subfornitore le informazioni tecniche, i prototipi, le attrezzature o quant'altro ALFA abbia messo a sua disposizione per la esecuzione del presente contratto, nella misura in cui siano necessari per la esecuzione della subcommessa.

Il contratto di sub-subfornitura dovrà prevedere l'obbligo, per il sub-subfornitore di mantenere la riservatezza sulle specifiche tecniche, i prototipi, le attrezzature o quant'altro BETA abbia messo a sua disposizione per la esecuzione del commessa,

---

<sup>5</sup> N.B. Indicare eventuali sconti previsti per l'ipotesi di pagamento anticipato.

<sup>6</sup> N.B. Il termine di novanta giorni è valevole unicamente in caso in cui si verta in accordi collettivi di cui all'art. 3 comma 2° L. 192/98.

<sup>7</sup> Le parti hanno facoltà di richiedere l'autorizzazione per la subcommessa di una percentuale superiore al 50% della commessa principale.

mediante clausola di identico tenore di quella di cui all'art. 2 lett. a), b), c), d), e) del presente contratto.

*(possibile clausola aggiuntiva)* In ogni caso, il contratto di sub-subfornitura dovrà contenere le stesse clausole del contratto di subfornitura stipulato tra ALFA e BETA.

#### 9. PENALE PER RITARDATA CONSEGNA DELL'OPERA (DEL SERVIZIO)

*(opzione a)* Fatta salva la responsabilità per il maggior danno, nel caso in cui la società subfornitrice BETA effettui la consegna in ritardo rispetto a quanto previsto nella precedente clausola 5, essa dovrà corrispondere alla committente ALFA una penale del ... % del corrispettivo relativo alla parte dell'opera e del servizio consegnata/o o eseguito/a tardivamente.

*(opzione b)* Fatta salva la responsabilità per il maggior danno, nel caso in cui la società subfornitrice BETA effettui la consegna in ritardo rispetto a quanto previsto nella precedente clausola 5, essa dovrà corrispondere alla committente ALFA una penale di ammontare equivalente a quella prevista nel contratto tra la società ALFA e la società GAMMA, cui il bene dedotto in contratto è destinato e che si allega in copia.

#### 10. PENALE PER INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI SUB ART. 2

Fatta salva la responsabilità per il maggior danno, per ciascuna violazione degli obblighi imposti, in capo alla società BETA, dagli artt.2 lett. a), 2 lett. b), 2 lett. c), 2 lett. d), 2 lett. e), è prevista a carico della società BETA, ed a beneficio della società ALFA, la somma di £. ...

#### 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA<sup>8</sup>

La regolazione delle cause di risoluzione del contratto sono rinviate all'art. 1453 e segg. del C.C.

---

<sup>8</sup> Clausola valevole unicamente per i contratti ad esecuzione continuata o periodica.

## 12. DURATA CONTRATTUALE E RECESSO<sup>9</sup>

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con un preavviso corrispondente ad un ..... della durata contrattuale.

Resta salvo il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite prima della scadenza del termine di preavviso ed ogni altro diritto ed obbligo nascente dal presente contratto sino alla scadenza suddetta.

## 13. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO PREZZI

Le somme dovute a titolo di corrispettivo sono soggette a variazioni proporzionali a quelle previste dall'indice Istat relativo ai prezzi di produzione manifatturiera, da valutarsi con riguardo al momento del pagamento.

---

<sup>9</sup> Clausola valevole unicamente per i contratti ad esecuzione continuata o periodica

#### 14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia nascente dal presente contratto, una volta esperito il tentativo di conciliazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 comma 1° della legge 192/98, è rimessa alla competenza della Commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato, Agricoltura del luogo ove ha sede il subfornitore.

#### 15. CLAUSOLE DI MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E INTEGRAZIONE PRODUTTIVA.

.....

#### ESPLICITA APPROVAZIONE

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 c.c., le parti espressamente approvano e sottoscrivono

- la clausola n. 13, secondo la quale:

*“ Ogni controversia nascente dal presente contratto, una volta esperito il tentativo di conciliazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 10 comma 1° della legge 192/98, è rimessa alla competenza della Commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato, Agricoltura del luogo ove ha sede il subfornitore”.*

Firma

- la clausola 8 secondo la quale:

*“Qualora il subfornitore intenda subcommettere componenti o lavori oggetto del contratto di subfornitura con la società ALFA dovrà richiedere preventivamente l’esplicita autorizzazione scritta della società ALFA nel caso in cui la subcommessa abbia ad oggetto più del ... % del valore complessivo della prestazione dedotta nel contratto principale”.*

Firma

- la clausola 2 secondo la quale:

*“ Le informazioni tecniche che ALFA comunichi o metta a disposizione di BETA per l’esecuzione del contratto, per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo e, comunque, la produzione di prototipi e attrezzature restano di esclusiva proprietà di ALFA e potranno essere utilizzati da BETA esclusivamente per la esecuzione del presente contratto. In relazione a tali informazioni la società BETA è tenuta:*

*a) ...;*

*b) ...;*

*c) a non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da ALFA e a non trasmetterne o rivelarne il contenuto a terzi; a non domandare brevetti o altri titoli di privativa se non su autorizzazione o accordo scritto con ALFA;*

*d) a non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, beni prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;*

*e) ad imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla presente previsione rispetto a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato per iscritto da ALFA a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell’ambito della esecuzione del contratto”.*

Firma

.... lì ...

Firma (ALFA) ...

Firma (BETA) ...

